



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 21 – 28 LUGLIO 2025

Riunione del 23 Luglio 2025

107.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. G. S. n.q. di Presidente p.t. di una società affiliata Fipav
- Società affiliata Fipav in persona del Presidente pro-tempore

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- G. S., *“per avere il tesserato Presidente di una Società affiliata Fipav, approfittando della sua qualità, far tempo dal 2020 e sino a tutto il 2023:*
 - a)** *usato nei confronti di alcune atlete anche di minore età espressioni volgari ed offensive, consistite nel criticare o deridere il loro aspetto fisico, (nella specie a danno di E. N. “hai il culone”);*
 - b)** *usato nei confronti di alcune atlete anche di minore età espressioni a chiaro sfondo sessuale (nella specie a danno di M. R.: “se avessi la tua età ti limonerei”)*
 - c)** *per aver posto in essere in danno di atlete o collaboratrici, comportamenti di molestia fisica a sfondo sessuale (la cosiddetta pratica del “solletico”, consistente nel toccare il loro corpo, anche mettendo le mani attraverso la maglietta, senza alcun previo consenso, esplicito o tacito delle persone oggetto delle molestie e dunque contro la loro volontà).*

Espressioni e comportamenti lesivi del decoro e della dignità della persona, ed aggravati dall'abuso delle funzioni proprie di presidente del Sodalizio.

- 2)** Società affiliata Fipav, *in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.*, per responsabilità diretta ex art. 76 del Regolamento Giurisdizionale per i fatti addebitati al suo dirigente, come contestati al capo 1) lette a), b) e c) che precedono.

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali:

Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - *Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati,*



gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”

Art. 74 – Doveri ed obblighi *1. Fermo quanto stabilito all'art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.*

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: *Osservanza della disciplina sportiva: I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia.*

Art. 2 *Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;*

Art. 6 *Principio di non discriminazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.*

Codice Etico Federale, art. 3 *PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE, La FIPAV tutela e promuove i diritti e la dignità della persona umana, che non deve essere in alcun modo discriminata direttamente o indirettamente in base all'età, al sesso, alla razza, al colore, alla lingua, all'orientamento sessuale, alla disabilità fisica o mentale e stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, sociali e sindacali e alle credenze religiose.*

Art. 76 Reg. Giur. – Responsabilità delle società *“1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.*

Con la contestata **aggravante a carico del Presidente p.t., di cui all'art 102, comma 1 lettera a)** per *“aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; e lettera d)* *“aver agito per motivi futili o abietti”*

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto del 3/3/2025 con il quale l'Ufficio Safeguarding Fipav segnalava alla Procura Federale come, nell'arco temporale dal 2020 a tutto il 2023, il Presidente di un



sodalizio affiliato Fipav, approfittando della propria qualità, avesse usato nei confronti di alcune atlete, anche di minore età, espressioni volgari ed offensive, consistite nel criticare o deridere l'aspetto fisico delle stesse, e per aver ripetutamente, per il medesimo periodo, posto in essere comportamenti di molestia fisica a sfondo sessuale nei confronti di alcune atlete di minore età utilizzando espressioni ed in ogni caso attuando comportamenti lesivi del decoro e della dignità della persona.

A seguito dell'attività di indagine svolta, anche tramite l'audizione personale di alcuni tesserati e l'acquisizione di una Memoria difensiva redatta nell'interesse dei prevenuti, la Procura Federale deferiva quest'ultimi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 23/7/2025.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con conseguente richiesta di adeguata sanzione a carico del Presidente e del Sodalizio.

Per gli incolpati compariva personalmente il Presidente del sodalizio assistito dal proprio legale Avv. Massimo Della Rosa.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

All'incolpato vengono contestate le condotte di cui al capo di incolpazione che, quindi, devono essere singolarmente esaminate.

Per quanto riguarda il capo *sub a*), il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere provato nei limiti di quanto segue.

Viene addebitato al prevenuto l'utilizzo di espressioni volgari ed offensive (*i.e.* critica o derisione dell'aspetto fisico) nei confronti di alcune atlete (anche minori) ed in particolare a danno della minore E. N. verso la quale l'incolpato avrebbe proferito la frase "*hai il culone*".

La difesa nega la circostanza facendo leva, soprattutto, sulla dichiarazione resa dalla stessa interessata (atleta E. N.) che avrebbe smentito l'episodio.

Tuttavia, proprio dalla lettura della testimonianza resa in forma scritta dalla tesserata, emerge come l'incolpato avesse fatto notare alla propria giocatrice di "*aver messo su peso sul sedere*" cagionando una reazione negativa nella destinataria del commento che, infatti, ha riferito "*non nego che sul momento ci rimasi un po' male, visto che in quel momento ero davvero in difficoltà nell'accettare il mio aspetto fisico*". Circostanza che portò anche alle successive scuse da parte dell'incolpato nei



confronti dell'atleta E. N..

Il fatto deve considerarsi accertato ed il Collegio è chiamato a valutarne la portata lesiva.

Il contegno dell'incolpato, nei confronti della propria atleta, rientra nell'alveo dell'odioso fenomeno, oggi meglio conosciuto come “*body shaming*”, che si può manifestare attraverso commenti denigratori, battute scherzose, prese in giro, insulti con un comune denominatore: il paragone (in negativo) con gli standard di bellezza “televisivi” o comunque tipici dei social media.

Le conseguenze di tale contegno possono essere molto gravi, con speciale riferimento a soggetti minori che “subiscono” – proprio a causa della tenera età, della minore esperienza rispetto ad un adulto e, in genere, a causa di una maggiore vulnerabilità al “giudizio altrui” propri della fase adolescenziale - a questo tipo di pressione sociale.

Chi è soggetto a tale tipo di comportamento può manifestare disturbi alimentari, difficoltà relazionali e una scarsa percezione di sé, esattamente come avvenuto nel caso di specie dove l'atleta ha, di fatto, subito l'inappropriato commento del Presidente “*rimanendoci male*” proprio perché colpita proprio in quell'aspetto fisico che la stessa ha riferito di aver difficoltà nell'accettare.

L'espressione utilizzata dal tesserato, aggravata dalla qualifica apicale dallo stesso rivestita nella compagine sociale e dalla tenera età della propria giocatrice, è sicuramente non commendevole e, violando i regolamenti federali ed il Codice Etico, merita adeguata emenda sanzionatoria.

Per quanto riguarda le espressioni volgari ed a sfondo sessuale rivolte a danno di altra atleta (*i.e.* M. R.) contestate nel capo *sub b)*, invece, ritiene il Collegio che non sia stata raggiunta la piena prova della condotta oggetto di addebito.

Le dichiarazioni *in parte qua* assunte dalla Procura in sede di audizione di alcuni tesserati non confermano la circostanza che emerge sì dalle testimonianze, ma solo *de relato* e quindi non può essere posta alla base di un giudizio di responsabilità disciplinare.

In relazione agli addebiti di cui al capo *sub c)*, il compendio probatorio acquisito agli atti appare contraddittorio e non idoneo a far considerare raggiunta la piena prova della colpevolezza del Presidente societario.

Da un lato, infatti, vi sono le dichiarazioni testimoniali raccolte dall'Ufficio della Procura che sembrerebbero confermare l'abitudine dell'incolpato a fare il “sollecito” a danno di atlete e collaboratrici senza il consenso dalle stesse manifestato, mentre dall'altro lato, sono state prodotte dalla difesa dell'incolpato, testimonianze che sembrerebbero escludere tale contegno (peraltro fermamente negato dall'incolpato in sede di audizione personale dinanzi l'Ufficio della Procura).

Tutte le testimonianze raccolte, tuttavia, presentano profili di inattendibilità e/o di inammissibilità tali



da far ritenere non accertata la condotta in contestazione.

Le testimonianze – a scarico – prodotte dal legale dell'incolpato sono in parte inammissibili (vengono offerte in comunicazione dichiarazioni di soggetti non tesserati o di soggetti che riferiscono di episodi relativi ad un arco temporale che esula da quello oggetto di contestazione - *i.e.* 2020-2023 – ; inoltre, in alcune dichiarazioni, i “testimoni” si avventurano in commenti personali e non richieste ed inopportune valutazioni giuridiche) e, in ogni caso, non sarebbero idonee a scriminare eventuali contegni antiregolamentari posti in essere dall'incolpato.

Tuttavia, le dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione - che la Procura pone a fondamento della propria tesi accusatoria- sono molto generiche e non circostanziate. La tesserata F. dichiara di aver subito essa stessa tale “*pratica*” non riferendo però in quale occasione, in quale arco temporale né evidenziando le modalità dell'accadimento né tantomeno di aver in alcun modo denunciato l'episodio. Dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'incolpato, emergono, poi, profili di astio e contrasto interno (prevalentemente basato su contenziosi di natura economica insorti tra i dichiaranti e la Società) che minano l'attendibilità delle dichiarazioni assunte.

Per quanto ora riferito, il Collegio non ritiene raggiunta la piena prova in ordine ad una responsabilità disciplinare dell'incolpato per i capi *sub b)* e *sub c)*.

Ritenuto, invece, provato l'addebito contestato *sub a)* lo stesso, seppur limitato ad un solo episodio e rivolto nei confronti di una sola atleta, merita adeguata censura in quanto appare a dir poco inopportuno (ed antiregolamentare) che un Presidente di un sodalizio, abusando della propria posizione, faccia dei commenti (offensivi) sull'aspetto fisico di una propria atleta ledendone il decoro e la dignità.

Accertata, dunque, la responsabilità dell'incolpato e della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 Reg. Giur., agli stessi deve essere comminata l'emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato S. G. n.q. di Presidente di un sodalizio affiliato Fipav per mesi due e la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00) a carico del sodalizio affiliato Fipav in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 25 luglio. 2025

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi



Affissione all'Albo 28 luglio 2025